

PRONTUARIO ASSEMBLEE REGIONALI PER L'ELEZIONE DEI DELEGATI ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE

ASSEMBLEA REGIONALE (art. 27 Statuto e art. 40 Regolamento Organico)

CONVOCAZIONE. L'Assemblea Regionale è convocata dal Presidente Regionale con avviso da spedire per raccomandata, posta elettronica certificata o con altro mezzo considerato equipollente, almeno 20 giorni lavorativi prima del giorno dell'effettuazione trasmessa a tutti gli aventi diritto a voto. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Organico, In fase di prima applicazione delle nuove norme previste dall'art. 16 bis dello Statuto Federale, i Delegati aventi diritto a voto dovranno essere eletti nelle Assemblee all'uopo convocate entro sei mesi dall'entrata in vigore del Regolamento Organico e pertanto l'Assemblea dovrà essere celebrata tassativamente entro il 31/12/2022.

L'avviso di convocazione – che deve essere inviato per conoscenza alla Segreteria Generale e al Presidente Federale – deve indicare, oltre al luogo, alla data e all'orario (in prima e in seconda convocazione) della riunione, l'ordine del giorno dell'Assemblea e l'elenco degli aventi diritto al voto (St. 27.1 e R.O. 40.2 e 40.6).

COMMISSIONE VERIFICA POTERI. Almeno 30 giorni prima dell'effettuazione dell'Assemblea il Consiglio Regionale costituisce la Commissione Verifica Poteri composta da 3 membri scelti tra tesserati federali che non siano candidati, i quali eleggono fra loro il Presidente della Commissione e sono assistiti dal Segretario del Consiglio Regionale. La Commissione si riunisce su invito del suo Presidente, controlla tutta la documentazione relativa alle elezioni e vigila per assicurare che tutte le operazioni elettorali si svolgano nel rispetto delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento Organico per quanto attiene alla verifica dei poteri di rappresentanza e di voto, alla eleggibilità dei candidati e alla sussistenza di eventuali incompatibilità.

I candidati non possono far parte della Commissione Verifica Poteri e Commissione scrutinio (Art. 27 R.O.).

REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E PRESENTAZIONE CANDIDATURE

Possono presentare la candidatura a Delegato all'Assemblea Nazionale

Cittadini italiani maggiorenni che

- siano tesserati alla FIB da almeno 2 anni alla data della candidatura e che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per reati non colposi, a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene comportanti l'interdizione dei pubblici uffici per più di un anno;
- non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva la riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte di Federazioni Sportive Nazionali, di Discipline Associate, di Enti di Promozione Sportiva, del CONI, del CIP o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti;

- non abbiano subito una sanzione a seguito di violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI, del CIP o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
- non abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale direttamente collegata alla gestione FIB;
- non abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, il CIP, la FIB, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o altri Organismi riconosciuti dal CONI o dal CIP.

ART. 28 R.O. COMMA 2

Le candidature a Delegato in rappresentanza degli affiliati, a Delegato in rappresentanza degli atleti e Delegato in rappresentanza dei tecnici devono essere presentate da parte dei tesserati in forma di autocandidatura e autodichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui all' art. 12 dello Statuto.

Le candidature dovranno essere depositate presso la sede del Comitato Regionale almeno 15 giorni lavorativi prima dell'Assemblea elettiva. Per i ricorsi trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1° dell'art. 13 dello Statuto.

ART. 16 BIS STATUTO E ART. 28 COMMA 2 REGOLAMENTO ORGANICO COSTITUZIONE DELL'ELETTORATO ATTIVO DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

Il Consiglio Federale, in relazione ai delegati in rappresentanza degli affiliati, assegnerà ad ogni Regione almeno 3 delegati, comprese le Province Autonome di Trento e Bolzano. I restanti delegati saranno assegnati a ciascuna Regione e alle Province Autonome di Trento e Bolzano in proporzione al numero delle società affiliate di propria pertinenza, rispetto al totale degli affiliati aventi diritto al voto al 30 giugno 2022, mediante attribuzione di delegati alle Regioni secondo il meccanismo dei resti più alti, fino al raggiungimento del numero totale dei delegati previsto. In caso di parità, i resti saranno assegnati in relazione al numero dei tesserati della Regione. Per i delegati in rappresentanza degli atleti, il Consiglio Federale assegnerà almeno due rappresentanti per ogni Regione, comprese le Province Autonome di Trento e Bolzano. I restanti delegati saranno assegnati a livello Regionale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, proporzionalmente al numero degli atleti, di propria pertinenza rispetto al totale degli atleti aventi diritto al voto alla data di convocazione dell'Assemblea, mediante attribuzione di delegati alle Regioni secondo il meccanismo dei resti più alti, fino al raggiungimento del numero complessivo degli atleti previsto. In caso di parità, i resti saranno assegnati in relazione al numero dei tesserati della Regione. Per i delegati in rappresentanza dei tecnici, il Consiglio Federale assegnerà un delegato per ogni Regione, comprese le Province Autonome di Trento e Bolzano. I restanti delegati saranno assegnati a livello Regionale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, proporzionalmente al numero dei tecnici rispetto al totale dei tecnici di propria pertinenza, aventi diritto al voto alla data di convocazione dell'Assemblea, mediante attribuzione di delegati alle Regioni secondo il

meccanismo dei resti più alti, fino al raggiungimento del numero complessivo dei tecnici previsto. In caso di parità, i resti saranno assegnati in relazione al numero dei tesserati della Regione. Tutti i delegati sono eletti dalle Assemblee Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

VOTAZIONI. Le votazioni avvengono come stabilito dall'art. 27 dello Statuto e art. 40 comma 7) del Regolamento Organico.

Ad ogni Affiliato sono riconosciuti 10 voti di base. Ognuno di essi esprime al proprio interno i rappresentanti delle tre categorie cui sono attribuiti, rispettivamente, 7 voti al legale rappresentante dell'Affiliato, 2 voti al rappresentante degli Atleti e 1 voto al rappresentante dei Tecnici. Nell'eventualità in cui gli Affiliati non possiedano tesserati legittimati all'elettorato attivo nelle categorie degli Atleti e/o dei Tecnici, o che gli stessi non siano presenti o rappresentati in Assemblea, le quote di voto ad essi riservate non verranno attribuite ad alcuno (St.27.3)

ASSEMBLEE REGIONALI E DELEGHE DI VOTO - ART 27 DELLO STATUTO E ART. 40 DEL REGOLAMENTO ORGANICO

Le Assemblee regionali si svolgono in ottemperanza delle norme sopra riportate. In particolare, si attua quanto previsto al comma 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 27 dello Statuto e del comma 7 art. 40 del Regolamento Organico:

3. Ogni Affiliato, ai fini della composizione dell'Assemblea regionale, esprime al proprio interno i rappresentanti delle tre categorie. Ad ogni Affiliato avente diritto di voto sono riconosciuti 10 voti di base. I 10 voti di base saranno così suddivisi: 7 al legale rappresentante, 2 al rappresentante degli Atleti ed uno al rappresentante dei Tecnici.

Nell'eventualità in cui gli affiliati non possiedano tesserati legittimati all'elettorato attivo nelle categorie degli Atleti e/o dei Tecnici, o che gli stessi non siano presenti o rappresentati in assemblea, le quote di voto ad essi riservate non verranno attribuite ad alcuno.

4. L'assemblea è costituita dai legali rappresentanti degli Affiliati aventi diritto di voto, nonché dai rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici in regola con le quote di tesseramento, che partecipano democraticamente attraverso l'esercizio del voto di base.

5. I Presidenti degli Affiliati, oltre che componenti dell'organo direttivo della propria Società, possono delegare per la partecipazione diretta ai lavori delle assemblee i Presidenti di altri Affiliati o in loro assenza i dirigenti in carica che li sostituiscono.

6. Ogni rappresentante di Affiliato con diritto al voto può essere portatore di delega di altro Affiliato, entro i limiti che seguono:

- a) n.1 delega, se all'Assemblea Regionale hanno diritto di partecipare oltre 50 Affiliati;
- b) n. 2 deleghe, se all'Assemblea Regionale hanno diritto di partecipare oltre 100 Affiliati;
- c) n.3 deleghe, se all'Assemblea Regionale hanno diritto di partecipare oltre 300 Affiliati;
- d) n. 4 deleghe, se all'Assemblea Regionale hanno diritto di partecipare oltre 500 Affiliati;
- e) n. 5 deleghe, se all'Assemblea Regionale hanno diritto di partecipare oltre 600 Affiliati.

Le deleghe devono essere redatte in conformità a quanto previsto dai Principi fondamentali degli Statuti delle FSN e DSA, emanato dal CONI, all'art. 6.4.

7. I rappresentanti degli Atleti ed i Tecnici, che partecipano alle Assemblee, non possono rilasciare delega. In caso di impossibilità di prendere parte alle Assemblee, gli stessi saranno sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive assemblee sociali.

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI - ART. 16 BIS COMMA 3 STATUTO E ART. 28 COMMA 2 REGOLAMENTO ORGANICO

ART. 16 BIS COMMA 3 STATUTO- L'elezione dei Delegati in rappresentanza degli affiliati, atleti, tecnici avverrà in seno alle Assemblee regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano con votazioni separate, a scrutinio segreto. Risulteranno eletti i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze, nelle rispettive qualifiche; a parità di preferenze, sarà eletto il candidato più anziano. Ciascun rappresentante con diritto di voto all'assemblea regionale, potrà esprimere preferenze inferiori di una unità rispetto al numero dei Delegati da eleggere in rappresentanza delle categorie di appartenenza (affiliati, atleti, tecnici). Ai fini della convocazione dell'Assemblea Nazionale, **ogni regione trasmetterà alla Segreteria Generale - Ufficio Elettorale, le risultanze delle votazioni, entro il giorno successivo a quello di celebrazione dell'assemblea regionale.**

ART. 28 COMMA 2 REGOLAMENTO ORGANICO -Vengono eletti i Delegati in ordine al raggiungimento del maggior numero di voti fino alla concorrenza dei Delegati previsti per ciascun Regione dall' art.16 bis dello Statuto Federale.

A parità di voto viene eletto il candidato più anziano. Sono supplenti tutti gli altri che hanno ottenuto voti in ordine decrescente. A parità di voto subentra il supplente più anziano. È obbligatorio eleggere anche i supplenti.

Le eventuali indisponibilità a partecipare all'Assemblea Nazionale da parte dei Delegati devono essere comunicate ai Comitati Regionali nelle cui Assemblee sono stati eletti. In tal caso, il Presidente del Comitato Regionale competente **provvede alla sostituzione dei Delegati con i supplenti già designati dall'elezione dandone immediata comunicazione alla Segreteria Generale.**

IMPORTANTE QUINDI RIPORTARE L'ELENCO COMPLETO DEI DELEGATI ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE RISULTATI ELETTI E ANCHE QUELLI RISULTATI SUPPLEMENTI CON NUMERO DI VOTI RICEVUTI ED ETA' ANAGRAFICA.